

Modello 1 - Quali redditi devono essere dichiarati



Dal mese di settembre è attivo, nell'area riservata del sito *internet* dell'Enpav, il Modello 1/2019 per la dichiarazione dei dati reddituali prodotti nell'anno 2018.

La presentazione del Modello 1/2019 è obbligatoria per tutti coloro che sono stati iscritti all'Albo professionale, anche per un arco di tempo limitato, nel corso del 2018.

La comunicazione degli imponibili prodotti rappresenta un passaggio di fondamentale importanza sia per l'iscritto che per l'Ente.

Per il Veterinario, infatti, il reddito dichiarato assume rilievo non solo ai fini dell'adempimento degli obblighi contributivi, ma anche agli effetti del trattamento pensionistico spettante, essendo la pensione erogata dall'Enpav di tipo retributivo e, dunque, commisurata ai redditi prodotti nell'esercizio dell'attività professionale. L'Ente, invece, tramite i contributi commisurati ai redditi prodotti, a seguito della presentazione del Modello 1, acquisisce i mezzi finanziari necessari all'erogazione delle prestazioni in favore degli iscritti, mantenendo l'equilibrio finanziario nel tempo ed assi-

curandosi, così, di poter svolgere le proprie funzioni istituzionali e di poter incrementare anche l'offerta di servizi assistenziali agli iscritti.

Considerata l'importanza della comunicazione dei dati reddituali, l'eventuale ritardo nella presentazione del Modello 1, così come la modifica dei dati dichiarati oltre la scadenza della presentazione e l'infedeltà o l'omissione della dichiarazione, costituiscono, in base a quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento di attuazione allo Statuto, comportamenti sanzionabili ed illeciti deontologici.

La presentazione del Modello 1/2019 è obbligatoria per tutti coloro che sono stati iscritti all'Albo professionale, anche per un arco di tempo limitato, nel corso del 2018.

Per assicurare l'adempimento dell'obbligo dichiarativo, l'Ente da tempo, nel caso di difformità della comunicazione reddituale rispetto a quella presentata all'Agenzia delle Entrate, acquisisce direttamente dall'Amministrazione Finanziaria gli imponibili dichiarati e provvede al recupero della contribuzione non versata, applicando maggiorazioni proporzionali alla gravità della violazione commessa (la misura della sanzione per infedele comunicazione è pari al 30% del maggior contributo dovuto, elevabile al 100% nel caso di violazione reiterata). È inoltre previsto il recupero di interessi di mora per ritardato pagamento (pari al tasso legale maggiorato di uno spread del 2%).

La trasmissione del Modello 1/2019 deve avvenire entro la scadenza del 30 novembre 2019.

La scadenza invece del pagamento dei contributi eccedenti è prevista per il 29 febbraio 2020.

I redditi da dichiarare

In linea generale devono essere dichiarati nel Modello 1 i redditi che derivano dall'esercizio, in forma autonoma, dell'attività veterinaria o di attività che presuppone il possesso, da parte di chi la svolge, di determinate competenze professionali.

Già da tempo e in più occasioni la Corte di Cassazione (si veda per tutte la sentenza n. 14684 del 29 agosto 2012) ha avuto modo di precisare che la nozione di *attività professionale* ha subito negli anni una certa evoluzione. Secondo i giudici, quindi, il concetto di attività professionale *“va interpretato non in senso statico e rigoroso, bensì dall'evoluzione subita nel mondo contemporaneo dalle specifiche competenze e dalle cognizioni tecniche libero professionali ... cosicché deve ritenersi ricompreso, oltre all'espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi), anche l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia, un “nesso” con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche)*

la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo logicamente propria della sua professione.

In particolare, in base all'art. 5 del Regolamento di Attuazione allo Statuto, nel Modello 1 devono essere comunicati i seguenti redditi:

- 1) i redditi **di lavoro autonomo** prodotti nell'esercizio della professione veterinaria con partita IVA **individuale**;
- 2) i redditi che derivano dallo svolgimento di attività professionale **in forma associata**;
- 3) i redditi che scaturiscono dall'esercizio della **libera professione intramuraria e di attività equiparate**;
- 4) i redditi da collaborazione **coordinata e continuativa o a progetto** attinente la professione veterinaria (ossia la collaborazione attribuita in ragione delle competenze professionali possedute). **Per queste ultime la contribuzione è dovuta solo all'ENPAV, con esclusione dunque della Gestione Separata INPS**;
- 5) i redditi da collaborazione **occasionale** attinente la professione veterinaria (ossia la collaborazione attribuita in ragione delle competenze professionali possedute ma svolta in forma occasionale, si pensi ad esempio all'attività di *docenza prestata presso corsi di formazione* ovvero come *relatore ad un convegno*, nonché *l'attività di ricerca scientifica* svolta in forma sporadica, ecc.);
- 6) i redditi percepiti per **incarichi di amministratore di società od enti** che svolgono attività oggettivamente connessa con l'attività professionale tipica, ovvero che presuppongono il possesso di determinate competenze professionali da parte dell'amministratore;
- 7) le **borse di studio e gli assegni di ricerca** erogati dalle Università o da altri Enti pubblici per lo svolgimento di attività scientifica attinente le conoscenze veterinarie. In tali casi, pur essendo previsto l'obbligo del versamento della contribuzione alla Gestione Separata INPS sul reddito percepito, il concomitante versamento dei contributi all'ENPAV consente di ottenere una riduzione della contribuzione da versare all'INPS (l'aliquota prevista per il 2019 è infatti pari al 24% anziché quella ordinaria del 33%).

Nella descrizione dei redditi da dichiarare, particolare attenzione meritano poi i seguenti redditi:

- **Redditi prodotti in regime forfetario.** In questi casi sono previste semplificazioni e agevolazioni di carattere esclusivamente tributario. Per quanto concerne il contributo integrativo del 2% dovuto alla Cassa, i contribuenti che hanno aderito a tale regime fiscale continuano a dover addebitare in fattura il contributo integrativo e devono comunque procedere al versamento di quest'ultimo all'Ente nei modi ordinari. Inoltre, il reddito da dichiarare è rappresentato dal reddito “lordo”, ossia il reddito ottenuto senza sottrarre i contributi previdenziali versati.
- **L'indennità di maternità** erogata dall'Ente alle libere professioniste. Ai sensi dell'art. 6 del TUIR, tale reddito, in quanto sostituisce il reddito professionale non percepito durante il periodo di astensione dal lavoro per gravidanza, è esso stesso un reddito professionale. Deve quindi essere dichiarato all'ENPAV nel Modello 1.
- I redditi derivanti dalle **prestazioni di ricerca e consulenza conto terzi** di cui all'art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, svolte dal personale universitario in esecuzione di contratti stipulati dalle Università con soggetti pubblici o privati, sono assimilati solo fiscalmente ai redditi da lavoro dipendente ma, a differenza di questi, non sono soggetti alla trattenuta previdenziale INPS. Tale caratteristica consente di accomunarli ai proventi da libera professione intramoenia.

Con l'auspicio che la presente elencazione possa essere di aiuto nella compilazione del Modello 1 e serva anche come monito per non incorrere in violazioni dell'obbligo di comunicazione dei dati, si invita a controllare nell'area riservata i dati reddituali dichiarati nei Modelli 1 precedentemente presentati, disponibili nella sezione **Trasmissione Modelli 1-Modello 1-Modelli 1 e 2 presentati**. Laddove dovesse risultare che un Modello 1 pregresso non fosse stato presentato, si invita a provvedere con urgenza all'invio, utilizzando la funzione **Modello 1 anni pregressi**.

Sia nella compilazione del Modello 1/2019 che in quella dei Modelli degli anni precedenti, è disponibile una *Guida* che contiene i richiami alle voci della dichiarazione dei redditi che devono essere riportate nel Modello 1.

